

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO

Sent. \_\_\_\_\_

Dispositivo della

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al R.G.L. n. 470/2016 promossa da:

**STEFANIA MELE, MARIKA MALANDRINI, ADELE RUPO, SANDRA SOBRERO, NADIA GIACANI**

ass. avv. MIRELLA CAFFARATTI e avv. ARIANNA CARLOTTA ENRICHENS

- PARTE RICORRENTE -

**C O N T R O**

**GTT SPA**

avv. DIEGO DIRUTIGLIANO e avv. LUCA ROPOLO

E IN CONTRADDITTORIO CON

- PARTE CONVENUTA -

**CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE**

ass. avv. MIRELLA CAFFARATTI

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In Nome del Popolo Italiano**

**Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro**

Visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

accerta e dichiara la natura discriminatoria del comportamento della GTT spa consistente nella mancata equiparazione delle assenze per congedo di maternità, per congedi parentali e per permessi per malattia dei figli alla presenza effettiva in servizio ai fini della quantificazione del premio di risultato;

accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti al pagamento di un importo pari alla differenza tra quanto corrisposto loro a titolo di premio di risultato e quanto a tale titolo avrebbe dovuto essere loro pagato se le assenze per congedo di maternità, per congedi parentali e per malattia dei figli fossero state equiparate alla presenza effettiva in servizio;

condanna, conseguentemente, la società convenuta a pagare a Stefania Mele, ad Adele Rupo, a Sandra Sobrero e a Nadia Giacani le differenze retributive sul premio di risultato oltre accessori di legge e a pagare a Marika Malandrini le medesime differenze retributive maturate in data successiva al 27/4/2009 oltre accessori di legge;



ordina alla società convenuta di cessare il comportamento discriminatorio consistente nella mancata equiparazione delle assenze per congedo di maternità, per congedi parentali e per permessi per malattia dei figli alla presenza effettiva in servizio ai fini della quantificazione del premio di risultato;

condanna la società convenuta a pubblicare la presente sentenza per un periodo di 15 giorni nelle bacheche delle sedi aziendali;

condanna la società convenuta a rimborsare alle ricorrenti le spese di lite che liquida in euro 7800 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, nonché il contributo unificato se dovuto;

condanna infine la società convenuta a rimborsare alla Consigliera di Parità della Regione Piemonte le spese di lite che liquida in euro 3700 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa:

Visto l'art. 429 co.1 c.p.c., come mod. dal d.l.112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione

Torino, 26 ottobre 2016

Il Giudice

Dr.ssa Aurora FILICETTI

